



Decreto N. _____

*Il Commissario del Governo nella Regione
Friuli Venezia Giulia*

Prot. N. 19/8-33/2015

VISTA la nota n.S2-11/15-A prot.gen.2610 del 23.3.2015 con la quale l'Autorità Portuale di Trieste ha trasmesso la richiesta della Samer Seaport & Terminal S.r.l. per ottenere l'estensione del regime di Punto Franco ad un'area di mq 3394, recentemente ottenuta in concessione dall'Autorità Portuale di Trieste, compresa tra il terminal Ro-Ro di Riva Traiana e le aree del Molo V del Punto Franco Nuovo da un lato e lo stabilimento balneare Ausonia dall'altro;

PRESO ATTO che la concessione della predetta area di mq 3394 rappresenta un ampliamento della concessione della Samer Seaport & Terminal S.r.l. di cui all'atto formale n.6/2001 del 1° maggio 2001;

PRESO ATTO inoltre che a fondamento dell'istanza di estensione del Punto Franco è stata rappresentata la posizione dell'area (adiacente all'area del terminal) e la natura funzionale della relativa concessione strettamente correlata all'attività della Samer Seaport & Terminal s.r.l. di terminalista della linea di traghetti commerciali con la Turchia, al fine di ampliarne la capacità operativa nel rispetto delle norme ISPS del Piano Nazionale di Sicurezza;

ESPERITA l'istruttoria di rito;

VISTO l'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato con Legge 25 novembre 1952, n.3054, in particolare gli artt.19 e 20;

VISTO il Decreto 19 gennaio 1955, n.29 del Commissario Generale del Governo Italiano per il Territorio di Trieste, in particolare gli artt.10 e 16;

VISTA la Legge Costituzionale 31 ottobre 1963, n. 1, in particolare l'art. 70 a norma del quale *"I poteri di amministrazione del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste saranno esercitati dal Commissario del Governo della Regione"*;

VISTA la legge 9 luglio 1967, n.589, in particolare l'art.3;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714, in particolare l'art. 6 che ha mantenuto in vigore tutte le speciali disposizioni riguardanti lo stato giuridico, l'esercizio e l'amministrazione dei punti franchi del Porto Franco di Trieste;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in particolare l'art. 6 che ha fatto salva la disciplina vigente per i Punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste;

RITENUTO che, per le motivazioni sopra esposte l'istanza debba essere accolta;



Decreto N. _____

Il Commissario del Governo nella Regione
Friuli Venezia Giulia
DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, il regime doganale di Punto Franco viene esteso all'area di mq 3394 in concessione alla Samer Seaport & Terminal S.r.l. (di cui alle allegate planimetrie che fanno parte integrante del presente decreto) posizionata tra il terminal RO-RO di Riva Traiana e le aree del Molo V del Punto Franco Nuovo da un lato e lo stabilimento balneare Ausonia dall'altro per tutta la durata della concessione di cui all'atto formale n.6/2001 del 1° maggio 2001.

L'Autorità Portuale d'intesa con il concessionario e con le Amministrazioni pubbliche competenti curerà affinché l'area sia posta in sicurezza mediante recinzione della stessa tipologia utilizzata per il resto del terminale operativo; le nuove recinzioni del terminal comporteranno l'eliminazione dell'ingresso all'area "ex Coopsette" con la conseguenza che il solo accesso al terminal rimarrà quello attuale

Le amministrazioni competenti in materia vigileranno sull'esecuzione del presente decreto.

Trieste, 14 maggio 2015

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Garuffi)

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati,

sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei certificati sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4483

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO 1° luglio 1996.

Approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali per l'elezione del consiglio provinciale di Trieste.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vite il proprio decreto n. 4/3/VC/209/83 del 5 novembre 1983 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 123 del 5 maggio 1984) con il quale veniva stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Trieste;

Viste le modificazioni apportate con i propri decreti n. 4/3/VC/10 del 27 gennaio 1985 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1985) e n. 4/3/VC/152 del 20 novembre 1989 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 1990);

Vista la sentenza del tribunale amministrativo del Friuli-Venezia Giulia n. 491/95, depositata il 28 dicembre 1995, con la quale è stato annullato il decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della provincia e del consiglio provinciale di Trieste con conseguente annullamento dei sopra richiamati decreti commissariali;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 375 del 25 luglio 1995 con la quale è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale del decreto del commissario

discende per immettersi in via Montorsino; con linea ideale passante fra i numeri civici 2 e 3 di questa raggiunge via dei Giacini all'altezza del numero civico 1; l'attraversa e si immette in via Valmartinaga, piega a sinistra in via dei Gelsomini, circoscrivendo la cabina elettrica dell'E.N.E.L., scende lungo la via delle Ginestre fino a largo Petazzi e girando a sinistra imbocca via Sant'Emmacola fino a pervenire in piazza Tra i Rivi; piega a destra lungo via di Roiano, via L. Stock, via di Tor San Piero attraversa largo Roiano e, piegando a destra, percorre viale Miramare fino all'altezza del numero civico 77 e, piegando a sinistra con linea retta, si immette nel Porto Vecchio e all'altezza del Molo Zero perviene al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

24 — COLLEGIO DI TRIESTE XII

Capoluogo: Trieste
(tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue:

inizia dal mare all'altezza del Molo Zero, si immette nel Porto Nuovo e da qui segue le linee di confine in comune con Trieste XI, Trieste IX, Trieste X e Trieste VII fino a raggiungere il mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.)

Art. 2

Il presente decreto, agli effetti dell'ultimo comma del decreto n. 81 del 24 marzo 1956 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Trieste, 1° luglio 1996

Il commissario del Governo MOSCATI LUIGI

96A4512

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 luglio 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL Rettore

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1996, n. 13, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze politiche;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche del 20 febbraio 1996, intesa ad ottenere l'adeguamento del corso di laurea in scienze politiche con inserimento dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore della tabella IV di cui al sopracitato decreto ministeriale;

Vista la proposta del senato accademico del 4 marzo 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 marzo 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 19 giugno 1996, prot. n. 895, in merito all'adeguamento dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore al nuovo ordinamento della facoltà di scienze politiche;

Visti gli artt. 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue.

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», l'art. 11 di cui al titolo III «Facoltà di scienze politiche» è sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 11. — Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico.

Le iscrizioni al corso di laurea sono programmate in conformità allo statuto dell'Università cattolica.

Art. 12. — Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento che potranno essere aumentate con delibera del consiglio di facoltà, fino ad un massimo di venticinque.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1984, n. 110.

Revisione dei collegi uninominali provinciali nelle province di Treviso, Vicenza, Bari, Lecce, Cosenza e Cagliari.

DECRETO COMMISSARIALE 5 novembre 1983.

Approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi per la elezione del consiglio provinciale di Trieste.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 marzo 1984, n. 110.

Revisione dei collegi ministeriali provinciali nelle province di Treviso, Vicenza, Bari, Lecce, Cosenza e Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 10 settembre 1969, n. 962, che apporta modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 2, 9, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della predetta legge 8 marzo 1951, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 95, con il quale sono stati pubblicati i risultati del dodicesimo censimento generale della popolazione;

Considerato che alle province di Treviso, Vicenza, Bari, Lecce, Cosenza e Cagliari spetta un numero di consiglieri provinciali diverso da quello assegnato sulla base del censimento del 1971;

Ritenuta la necessità di ristrutturare le circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali delle sopramenzionate province;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La tabella delle circoscrizioni per la elezione dei consigli provinciali di Treviso, Vicenza, Bari, Lecce, Cosenza e Cagliari è stabilita come segue:

PROVINCIA DI TREVISO

Popolazione al 25 ottobre 1981: 720.580

Seggi assegnati n. 36

1 - COLLEGIO DI ASOLO

Capoluogo: *Asolo*
(Tribunale di Treviso)

Comprende i seguenti comuni: Asolo, Fonte, Maser, Monfumo e San Zenone degli Ezzelini.

2 - COLLEGIO DI CARBONERA

Capoluogo: *Carbonera*
(Tribunale di Treviso)

Comprende i seguenti comuni: Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave.

3 - COLLEGIO DI CASTELFRANCO VENETO I

Capoluogo: *Castelfranco Veneto*
(Tribunale di Treviso)

Comprende parte del territorio del comune di Castelfranco Veneto delimitata come segue: zona a nord del territorio del comune di Castelfranco Veneto, ed abbraccia il centro storico del comune di Castelfranco Veneto, le località di Borgo Vicenza, Valsugana, Borgo Treviso e le frazioni di Villarazzo, Bella Venezia, Salvarosa e S. Floriano.

E' delimitato dai confini territoriali con i comuni di S. Martino di Lupari, Castello di Godego, Riese Pio X e Vedelago e dalla linea di suddivisione descritta per il collegio di Castelfranco Veneto II.

4 - COLLEGIO DI CASTELFRANCO VENETO II

Capoluogo: *Castelfranco Veneto*
(Tribunale di Treviso)

Comprende parte del territorio del comune di Castelfranco Veneto delimitata come segue: parte sud del territorio del comune di Castelfranco Veneto e comprende le località Soranza, Pagnane, Poisolo, S. Giorgio, Borgo Padova e le frazioni di S. Andrea O. M., Treville, Campigo e Salvatonda.

E' delimitato dai confini territoriali con i comuni di S. Martino di Lupari, Loreggia, Resana e Vedelago e, all'interno, dalla linea di suddivisione seguente: partendo dall'estremo lembo ovest del comune di Castelfranco Veneto, ai confini con il comune di S. Martino di Lupari, la linea procede all'interno verso est lungo il confine con il comune di Castello di Godego, in località Pagnane ed in località Poisolo (comprendendole), attraversa la proprietà « Venezzè » e giunge ad incrociare, dopo breve tratto verso sud, la circonvallazione ovest; segue quest'ultima, a nord-est, fino all'incrocio con la ferrovia Castelfranco-Bassano; scende quindi lungo via Poisolo, comprendendola, fino ad incrociare via Brenta all'altezza dei civici n. 80 e n. 97 comprendendoli; continua a scendere verso sud fino all'incrocio con la ferrovia Treviso-Vicenza. La linea di suddivisione segue, quindi, la ferrovia in direzione est attraversando Borgo Padova (comprendendolo) all'altezza del cavalcavia e la stazione ferroviaria (escludendola) fino all'incrocio con via della Grotta (escludendola) e prosegue brevemente in direzione nord fino a raggiungere la linea ferroviaria Castelfranco-Montebelluna-Calalzo. Segue tale linea ferroviaria fino a raggiungere la circonvallazione est all'altezza del cavalcavia (escludendolo) in frazione Salvarosa, prosegue quindi verso est, lungo la circonvallazione est (escludendola) fino agli estremi confini con il comune di Vedelago; ed il comune di Resana.

5 - COLLEGIO DI CONEGLIANO I

Capoluogo: *Conegliano*
(Tribunale di Treviso)

Comprende parte del territorio del comune di Conegliano, delimitata dal territorio est dal confine nord-sud descritto per il collegio di Conegliano II; ed il comune di San Pietro di Feletto.

6 - COLLEGIO DI CONEGLIANO II

Capoluogo: *Conegliano*
(Tribunale di Treviso)

Comprende parte del territorio del comune di Conegliano, delimitata dal territorio ovest dal seguente confine: la linea di suddivisione parte dall'incrocio dei confini territoriali dei comuni di Vittorio Veneto-Conegliano-San Pietro di Feletto verso sud; segue la linea

Trieste e di quello di Duino-Aurisina, percorre successivamente la linea di confine tra il comune di Trieste e quelli di Sgonico e Monrupino, quindi percorre il confine di Stato raggiungendo il punto d'incontro tra le frazioni geografiche di Trebiciano e Padriciano delle quali segue la linea di delimitazione per proseguire, poi, lungo quella fra la località di Trebiciano e Guardiella fino a quota 220 di Monte Calvo; prosegue lungo la linea di delimitazione in comune con il collegio di Trieste XVII, quindi segue il confine tra le località di Trebiciano e Cologna, di Cologna e Banne, di Cologna e Villa Opicina sino all'altezza del n. 163 di via Commerciale; sale lungo la medesima e nella parte terminale circoscrive, includendolo, il n. 188/1; passando poi tra i numeri 41 e 43 di via degli Olmi, si immette in via Sottomonte che percorre sino all'incrocio con via dei Moreri; da qui, seguendo le linee di confine tra la località di Villa Opicina ed i rioni di Roiano e di Gretta, della località di Contovello con il rione di Barcola, e della località di Prosecco con quella di Grignano raggiunge quota 160 di monte S. Paolo; da questo punto seguendo la linea di delimitazione tra le località di Grignano e Santa Croce perviene al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, piazze, strade, viali, ecc.).

22 - COLLEGIO DI TRIESTE XIX

Capoluogo: *Trieste*
(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia dal mare al punto d'incontro delle località di S. Croce e Grignano e, seguendo le linee di delimitazione in comune con i collegi di Trieste XVIII, XVII, VII e VIII, raggiunge nuovamente il mare lungo la linea di delimitazione tra i rioni di Gretta e Barcola. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

23 - COLLEGIO DI TRIESTE XX

Capoluogo: *Trieste*
(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia al punto d'incontro delle frazioni geografiche di Trebiciano e di

Padriciano all'altezza del confine con la Jugoslavia, che segue sino ad incontrare il confine del comune di San Dorligo della Valle; segue quest'ultimo sino a San Giuseppe della Chiusa, prosegue lungo la linea di delimitazione in comune con la parte del territorio del comune di Trieste compresa nel collegio di San Dorligo della Valle sino all'altezza dei numeri civici 12 e 13 di via de Marchesetti; successivamente percorre le linee di delimitazione in comune con i collegi di Trieste XV, XVI, XVII e XVIII sino al punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

24 - COLLEGIO DI TRIESTE XXI

Capoluogo: *Trieste*
(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia dal mare, all'altezza della via Rossi e segue le linee di delimitazione in comune con i collegi di Trieste XIV, X, XV e di San Dorligo della Valle sino all'altezza di Puglie di Domio; percorre la strada di S. Giuseppe della Chiusa, poi devia per la vecchia strada che porta a S. Dorligo della Valle e, con linea immaginaria che include il complesso Baxter e quello della Telettra, attraversa strada di Monte d'Oro e prosegue lungo il torrente Rosandra fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

Art. 2.

Il presente decreto, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 5 novembre 1983

Il commissario del Governo: MARROSU

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1983
Registro n. 1, foglio n. 134

(1792)

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

22 - COLLEGIO DI PULA TEULADA

Capoluogo: *Pula*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Domus de Maria, Gi-
ba, Masainas, Pula, Sant'Anna Arresi, Teulada e Villa
San Pietro.

23 - COLLEGIO DI QUARTU SANT'ELENA I

Capoluogo: *Quartu Sant'Elena*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende parte del territorio del comune di Quartu
Sant'Elena ubicato a nord-nord-ovest, confinante con i
comuni di Cagliari, Quartucciu e Maracalagonis, delimi-
tato a sud-sud-est dalla linea naturale di confine se-
guendo l'itinerario delle strade: via Stradivari (inclu-
sa), via Verdi (inclusa), piazza S. Maria (inclusa), via
XX Settembre (inclusa), vico XX Settembre (incluso),
via Pola (inclusa), via Mori (inclusa), piazza IV Novem-
bre (esclusa), via Veneto (inclusa), via Porcu (inclusa),
via Merello (esclusa), via Marconi (inclusa), strada sta-
tale n. 125 fino al confine con il comune di Maracala-
gonis (inclusa).

24 - COLLEGIO DI QUARTU SANT'ELENA II

Capoluogo: *Quartu Sant'Elena*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende la restante parte del territorio del comune
di Quartu Sant'Elena non inclusa nel collegio di Quar-
tu Sant'Elena I.

25 - COLLEGIO DI SAN GAVINO MONREALE

Capoluogo: *San Gavino Monreale*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Gonnosfanadiga e San
Gavino Monreale.

26 - COLLEGIO DI SANLURI

Capoluogo: *Sanluri*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Furtei, Pabillonis,
Sanluri e Sardara.

27 - COLLEGIO DI SANT'ANTIOCO

Capoluogo: *Sant'Antioco*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Calasetta, San Gio-
vanni Suergiu e Sant'Antioco.

28 - COLLEGIO DI SELARGIUS

Capoluogo: *Selargius*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende il comune di Selargius.

29 - COLLEGIO DI SENORBI'

Capoluogo: *Senorbi'*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Gesico, Goni, Gua-
maggiora, Guasila, Mandas, Ortacesus, San Basilio, Se-
legas, Senorbi, Siurgus Donigala e Suelli.

30 - COLLEGIO DI SERRAMANNA

Capoluogo: *Serramanna*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Samassi, Samatzai,
Serramanna e Serrenti.

31 - COLLEGIO DI SINNAI

Capoluogo: *Sinnai*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Burcei, Maracalagonis,
Settimo San Pietro e Sinnai.

32 - COLLEGIO DI UTA

Capoluogo: *Uta*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Musei, Narcao, Nuxis,
Perdaxius, Siliqua, Uta e Villaspeciosa.

33 - COLLEGIO DI VILLACIDRO

Capoluogo: *Villacidro*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Decimoputzu, Valler-
mosa e Villacidro.

34 - COLLEGIO DI VILLAMAR

Capoluogo: *Villamar*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Barumini, Collinas,
Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arba-
rei, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna,
Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca.

35 - COLLEGIO DI VILLAPUTZU

Capoluogo: *Villaputzu*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Armungia, Ballao, Mu-
ravera, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto e Villa-
simius.

36 - COLLEGIO DI VILLASOR-SAN SPERATE

Capoluogo: *Villasor*
(Tribunale di Cagliari)

Comprende i seguenti comuni: Monastir, Nuraminis,
San Sperate e Villasor.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1984

PERTINI

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1984
Registro n. 15 Interno, foglio n. 358

DECRETO COMMISSARIALE 5 novembre 1983.

Approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi per la elezione del consiglio provinciale di Trieste.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme sulla elezione dei consigli provinciali, come modificato col decreto del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste n. 81 in data 24 marzo 1956;

Visto il decreto del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste n. 29 del 17 settembre 1960, con il quale veniva estesa, con la sostituzione dei primi due commi dell'art. 14, la legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni della legge 8 marzo 1951, n. 122;

Visto il decreto del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 1975, n. 30/131, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 5 aprile 1975, con il quale veniva stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Trieste;

Ritenuto che, in base ai risultati definitivi del XII censimento generale della popolazione del 1981 contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 95, la popolazione legale nella provincia di Trieste è stata accertata nel numero di 283.641 unità, per cui la composizione del consiglio provinciale a norma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1951, n. 122, deve ridursi da trenta a ventiquattro membri;

Visto l'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

La nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi per la elezione del consiglio provinciale di Trieste è stabilita come segue:

Popolazione al 25 ottobre 1981: 283.641

Seggi assegnati: n. 24

1 - COLLEGIO DI DUINO-AURISINA

Capoluogo: *Duino-Aurisina*
(Tribunale di Trieste)

Comprende i comuni di Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico.

2 - COLLEGIO DI MUGGIA

Capoluogo: *Muggia*
(Tribunale di Trieste)

Comprende l'intero territorio del comune di Muggia.

3 - COLLEGIO DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

Capoluogo: *San Dorligo della Valle*
(Tribunale di Trieste)

Comprende il comune di San Dorligo della Valle e parte del territorio del comune di Trieste delimitato come segue: inizia dalla Chiusa di S. Giuseppe, prosegue lungo la linea di delimitazione in comune con il Collegio

di Trieste XX fino all'altezza dei numeri 12 e 13 di via de Marchesetti; con linea immaginaria verso sud, corre a tergo degli edifici contrassegnati con i numeri dal 354 al 294 di strada di Fiume sino ad immettersi nella medesima; percorre questa e piega ancora a sud, attraversa salita al Monbeu, passa tra i numeri 6 e 8 della stessa ed il n. 9 di via Nicolich poi tra i numeri 8, 6/2 e 6/1 di quest'ultima fino alla via del Castelliere; risale la stessa per piegare in via del Botro; percorre questa e via rio Spinoletto; con linea immaginaria raggiunge via Montasio, la attraversa, passa a tergo del posteggio e poi tra gli edifici numeri 15 e 17 attinenti lo stesso; scende perpendicolarmente sino alla ferrovia, percorre quest'ultima risalendo sino a rio Storto; segue questo sino alla confluenza tra via Forti e via Maovaz; percorre via Forti, via Curiel, via Batagely, via Brigata Osoppo, via Levitz; attraversa via Rosani, percorre via Gardoni sino a congiungersi con strada per S. Giuseppe della Chiusa, all'altezza di Puglie di Domio; risale a nord lungo la strada per S. Giuseppe della Chiusa fino ad incontrare il confine con il comune di San Dorligo della Valle. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

4 - COLLEGIO DI TRIESTE I

Capoluogo: *Trieste*
(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia dal molo Bersaglieri, prosegue lungo via Venezian e via del Bastione; attraversa via Madonna del Mare e, passando tra gli stabili contrassegnati con i numeri 7 e 9 della medesima, giunge in via Colonna; percorre la stessa, via Tigor e via della Cereria sino al n. 10; passa a tergo degli stabili numeri 8 e 8/1, raggiunge via Cappello, la segue fino all'incrocio con via della Galleria; risale quest'ultima e piegando a destra lungo la via F. Testi, raggiunge la via Bazzoni; segue la medesima, poi via dei Navali sino al n. 2; devia a destra per via Montecucco sino all'incrocio con via Besenghi; piega a sinistra seguendo la medesima sino a scendere scala Joyce raggiungendo via San Giacomo in Monte, passando poi piazza Vico percorre via Bramante e piega per via San Giusto e via Grossi; scende scalinata Buffa e scala dei Giganti, percorre via Pellico, piazza Goldoni, largo Santorio, via Ginnastica, via Paduina, via Crispi, via Timeus e viale Venti Settembre; devia a destra per via Battisti raggiunge via Carducci; la percorre sino all'altezza dello stabile n. 12 poi, con linea immaginaria, passante a tergo degli edifici numeri 1, 3 e 5 di via Coroneo si immette nella medesima per seguirla sino alla confluenza con via Fabio Severo; piega a sinistra e discende quest'ultima sino all'edificio contrassegnato con il n. 2, si immette in via Romagna che discende sino a piazza Dalmazia; percorre via Martiri della Libertà, via Udine, attraverso la via Rittmeyer si immette in via Ghiberti, via Sant'Anastasio e piazza della Libertà fino a corso Cavour; lo attraversa e, costeggiando il retro degli edifici doganali prospicienti il medesimo, raggiunge il mare tra il molo IV e l'ex idroscalo. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).